

**SINTESI DEI CONTENUTI DEL
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE**

**(APPROVATO DALLA CAMERA, MODIFICATO DAL SENATO
E DI NUOVO MODIFICATO DALLA CAMERA))**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA IL 14 LUGLIO 2010

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
Articolo 4	<p>Interviene sulla scorta necessaria nel caso di veicoli o di trasporti eccezionali, precisando che si utilizzi in generale una scorta tecnica e definendo con precisione i casi in cui, poiché il trasporto eccezionale comporta la chiusura totale della strada, è necessario l'intervento degli organi di polizia stradale. In tali casi è attribuita agli organi di polizia stradale la facoltà di autorizzare, quando le circostanze lo consentano, l'impiego del personale della scorta tecnica.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 5</p>	<p>Interviene in materia di pulizia delle strade, pubblicità sulle strade e sui veicoli, pertinenze stradali.</p> <p>In primo luogo si prevede un apposito divieto di insozzare la strada o le relative pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. Per la violazione è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400, mentre la disciplina attualmente vigente prevede la sanzione del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Contestualmente è stato abrogato l'articolo 34-bis del codice della strada, introdotto dal provvedimento collegato in materia di sicurezza pubblica (legge n. 94 del 2009), che comminava la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per chi insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta.</p> <p>Riguardo alla pubblicità lungo le strade, prevede che le deroghe che i comuni possono concedere in materia di installazione della cartellonistica stradale</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>non siano limitate alle strade urbane di quartiere e alle strade locali, ma siano stabilite nel rispetto dei principi generali di posizionamento lungo le strade di insegne, cartelli e manifesti.</p> <p>Consente l'installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio, nonché di cartelli indicanti servizi di pubblico interesse lungo le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi.</p> <p>Prevede che, quando l'ente proprietario, decorsi 10 giorni dalla diffida</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>all'autore della violazione e al proprietario o possessore del suolo privato, debba provvedere ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario, tutti gli organi di polizia stradale siano autorizzati ad accedere al fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario per consentirne la rimozione.</p> <p>Stabilisce che l'ente proprietario delle strade possa disporre dei mezzi pubblicitari se, dopo 60 giorni dalla diffida alla rimozione o dalla data di rimozione, l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>ne abbiano richiesto la restituzione.</p> <p>Prevede che i divieti relativi alle pubblicità lungo gli itinerari internazionali si applichino solo per le strade A (autostrade) e B (extraurbane principali), mentre per le strade C (extraurbane secondarie) i divieti si applichino solo in caso di comprovate esigenze di sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>Estende la possibilità di pubblicità per conto terzi per mezzo dei veicoli</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>appartenenti alle associazioni sportive, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. Al tempo stesso limita la pubblicità effettuata a mezzo di altri veicoli alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo verifiche periodiche sull'assolvimento degli oneri tributari.</p>
Articolo 6 Non modificato	<p>Consente l'apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nei casi di emergenza, comprese le attività di</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
dalla Camera in terza lettura	<p>ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale.</p> <p>Incrementa inoltre di circa cinque volte, portandola ad una somma da 389 a 1559, la sanzione - attualmente fissata in una somma da 78 a 311 euro - per i soggetti diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale.</p>
Articolo 7	<p>Inserisce, nell'ambito delle categorie di segnali luminosi previste dal codice</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>della strada, i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.</p>
<p>Articolo 8</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Precisa che non rientrano nella definizione di veicolo (e quindi non sono assoggettate alla disciplina del codice della strada), oltre che le macchine per bambini, che hanno le caratteristiche definite dal regolamento di attuazione del codice, le macchine per invalidi, qualificate come ausili medici in base alla</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>normativa comunitaria, anche nel caso in cui siano servite da motore. La disciplina vigente rinvia invece, per l'individuazione delle macchine sia per bambini che per invalidi non considerate come veicoli, al regolamento di attuazione del codice della strada.</p> <p>Interviene inoltre sull'articolo 190 del codice della strada, precisando che la circolazione delle macchine per uso di bambini o di persone invalide sulle parti della strada riservate ai pedoni deve avvenire secondo le modalità stabilite</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>dagli enti proprietari delle strade.</p>
<p>Articolo 9</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Amplia la tipologia di veicoli che possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, comprendendovi anche i motocicli, con o senza sidecar, i tricicli e i quadricicli.</p>
<p>Articolo 10</p>	<p>Prevede che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione di guida, sostituisca tali</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>documenti per un periodo di 30 giorni.</p>
<p>Articolo 11</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulle norme in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e introduce la targa personale.</p> <p>Prevede che, nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Dipartimento per i trasporti provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione. Nel caso di trasferimento di residenza, o di sede, se si tratta di persona giuridica, procede all'aggiornamento della carta di circolazione.</p> <p>Introduce il sistema della targa personale, destinata non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del titolo (costituzione di</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>usufrutto, locazione, esportazione all'estero, cessazione della circolazione) o di sospensione della circolazione. Le targhe non possono essere abbinate a più di un veicolo.</p> <p>La disciplina relativa al rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e alla targa personale si applica a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.</p> <p>Modifica la disciplina concernente le targhe dei rimorchi, in modo da</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>prevedere che tali targhe abbiano caratteristiche conformi a quelle delle targhe degli autoveicoli.</p> <p>Dispone che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, o, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, si applichino, oltre che all'ipotesi di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, anche all'ipotesi di circolazione senza targa.</p>
Articolo 12	Reca misure per contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli.

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Prevede che gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento, devono essere dichiarati alla Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli entro trenta giorni dal suo verificarsi. In caso di omissione si applica la sanzione del pagamento di una somma da 653 a 3.267 euro.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Prevede quindi che la carta di circolazione, il certificato di proprietà e il certificato di circolazione non possono invece essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. Per chi richieda o ottenga il rilascio dei documenti in contrasto con questi requisiti è prevista la sanzione del pagamento di una somma da 500 a 2.000 euro. La sanzione si applica anche al soggetto che abbia la materiale disponibilità del veicolo e al soggetto che presta il proprio nome (il soggetto proprietario</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>dissimulato).</p> <p>E' soggetto a cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio nazionale dei veicoli il veicolo in relazione al quale è rilasciata la carta di circolazione ,il certificato di circolazione e il certificato di proprietà con intestazione fittizia.</p> <p>Con decreti ministeriali sono dettate le disposizioni applicative con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, sia necessaria una verifica che non ricorrano intestazioni fittizie.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro e la confisca del veicolo.</p>
<p>Articolo 13</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Precisa che le previsioni del codice della strada in materia di rilascio informatico del duplicato della carta di circolazione si applicano anche nel caso di duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale</p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Dispone un aumento di circa 10 volte:</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>- della sanzione per chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a 45 km/h, portandola da un minimo di 1.000 a un massimo di 4.000 euro, a confronto con la normativa vigente, che prevede una sanzione da un minimo di 78 a un massimo di 311 euro;</p> <p>- della sanzione per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre il limite di 45 km/h, portandola da un minimo di 779 a un massimo di 3.119 euro (contro la sanzione vigente da da 78 a 311</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>euro).</p> <p>- della sanzione per chi circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni previste dalla normativa vigente o nel certificato di circolazione ovvero che sviluppa una velocità superiore a 45 km/h, portandola da un minimo di euro 389 ad un massimo di euro 1.559 (la sanzione è attualmente fissata da euro 38 a euro 155).</p> <p>Aumenta infine (portandola da 78 a 311 euro di contro alla sanzione vigente,</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>da 23 a 92 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.</p> <p>Prevede infine la determinazione con decreto ministeriale di un calendario per l'attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in circolazione.</p> <p>Anticipa al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale l'entrata in vigore delle disposizioni che incrementano le</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>sanzioni sopra indicate.</p>
<p>Articolo 15</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>Aumenta da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione delle macchine agricole eccezionali, tenendo fermo ad un anno il periodo di validità dell'autorizzazione richiesta per le macchine operatrici. Contestualmente prevede il raddoppio dell'imposta di bollo dovuta per l'autorizzazione e degli indennizzi relativi alla maggiore usura delle strade conseguente al transito di veicoli eccezionali.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Interviene sul regolamento di attuazione del codice della strada, prevedendo che le attrezzature delle macchine agricole possano essere utilizzate anche per la manutenzione e tutela del territorio.</p>
Articolo 16	<p>Introduce una nuova disciplina in materia di 'guida accompagnata', per i minori che abbiano compiuto diciassette anni e siano titolari di patente A, consentendo loro di esercitarsi alla guida, con l'assistenza di un adulto, alle seguenti condizioni:</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>a) che il minorenne sia accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B da almeno dieci anni;</p> <p>b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del Ministero, su istanza del genitore o rappresentante legale del minore.</p> <p>Si applicano i limiti di velocità previsti per i primi tre anni dal conseguimento della patente (100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali) e del pagamento dell'eventuale sanzione pecuniaria sono responsabili</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>in solido l'accompagnatore, i genitori o chi esercita l'autorità parentale o il tutore.</p> <p>Quando il conducente commette violazioni per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della revoca della patente, si applica direttamente la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguire di nuovo tale autorizzazione. Le medesime sanzioni si applicano se il minore non ha a fianco l'accompagnatore.</p> <p>Prevede che il limite di età per guidare autotreni ed autoarticolati la cui</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, fissato dal codice a sessantacinque anni, possa essere elevata, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p> <p>Analogamente prevede che il limite di età per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>persone, fissato in via generale a sessanta anni e che il codice prevede di poter elevare, anno dopo anno fino a sessantacinque anni, a condizione di sottoporsi a visita medica specialistica annuale e di conseguire il relativo attestato di idoneità, possa essere elevato fino a sessantotto anni. Anche in questo caso si precisa che la visita specialistica annuale deve avvenire con oneri a carico del richiedente.</p> <p>In ultimo stabilisce che oltre gli 80 anni la facoltà di guidare ciclomotori e</p>

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C e E (per la categoria D è in ogni caso esclusa la guida oltre i 70 anni) è subordinata all'effettuazione ogni due anni di una visita medica specialistica di fronte alla commissione medica locale con il rilascio di uno specifico attestato.</p> <p>Demanda infine ad un decreto ministeriale le modalità di attuazione sia della disposizione con cui si innalza da 65 a 68 anni il limite di età per la guida professionale di mezzi adibiti al trasporto di persone e cose, sia della disposizione</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>che prevede oltre gli 80 anni la visita medica specialistica biennale.</p>
Articolo 17	<p>Prevede, ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (il cosiddetto patentino), un'ulteriore lezione teorica di un'ora sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza nell'ambito dei corsi svolti dalle autoscuole o all'interno delle scuole e, dopo l'esame relativo a tali corsi, il superamento di una specifica prova pratica, previa idonea attività di formazione le cui modalità saranno definite con decreto ministeriale.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>L'applicazione delle disposizioni che prevedono anche una prova pratica per il conseguimento del patentino decorre dal 19 gennaio 2011 (termine ultimo per il recepimento a livello nazionale della nuova direttiva comunitaria in materia di patenti).</p>
<p>Articolo 18</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima</p>	<p>Modifica la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno ("neopatentati"), elevando da 50 kW/t a 55 kW/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
lettura	<p>essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).</p>
Articolo 19	<p>Prevede che tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, contro il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti o consistenti in violazioni del codice della strada.</p> <p>Dispone inoltre l'impossibilità di conseguire di nuovo la patente nel caso in cui la patente stessa sia stata revocata per una seconda volta, a seguito di reiterazione del reato di omicidio colposo causato da un incidente provocato da un soggetto in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.</p>
<p>Articolo 20</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Reca misure in materia di formazione e di autoscuole.</p> <p>Prevede che per chi faccia domanda per il conseguimento della patente di guida sia consentito esercitarsi alla guida solo previo superamento della prova teorica.</p>

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>La prova teorica deve avvenire entro sei mesi dalla data della domanda e in tale periodo non sono consentite più di due prove.</p> <p>La prova pratica non può avere luogo prima di un mese dal rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida.</p> <p>Entro il termine di validità dell'autorizzazione la prova pratica può essere ripetuta una sola volta.</p> <p>Introduce l'obbligo di effettuare esercitazioni in autostrada ed in ore</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>notturne presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato.</p> <p>Modifica l'attuale disciplina in materia di autoscuole, prevedendo che:</p> <p>a) le province, le quali sulla base della normativa vigente sono competenti per quanto attiene alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole, hanno anche il compito di provvedere all'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola;</p> <p>b) il responsabile didattico delle sedi esterne dell'autoscuola deve essere in</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>possesso dei requisiti di idoneità tecnica richiesti al titolare dell'autoscuola;</p> <p>c) l'esperienza biennale richiesta per chi presenta la dichiarazione di inizio di attività deve essere stata maturata negli ultimi 5 anni;</p> <p>d) le autoscuole devono svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente;</p> <p>e) ai centri di istruzione automobilistica, costituiti da autoscuole consorziate, può essere demandata la formazione dei conducenti in ordine al conseguimento</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>delle patenti A, BS, BE, C, D, CE e DE nonché dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale;</p> <p>f) l'attività di autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e tale verifica deve essere ripetuta successivamente con cadenza almeno triennale.</p> <p>I corsi di formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola sono tenuti dalle autoscuole, dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti e da soggetti</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>accreditati dalle regioni o dalle province autonome, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-regioni.</p> <p>E' prevista la sospensione dei corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori in casi di irregolarità e carenza dei requisiti di idoneità dei docenti.</p> <p>La regione o la provincia autonoma territorialmente competente inibiscono la prosecuzione dell'attività nel caso in cui, dopo un provvedimento di sospensione</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>dovuto alla reiterazione delle irregolarità, nei due anni successivi è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione.</p> <p>In via transitoria si stabilisce che per le autoscuole che attualmente svolgono la formazione soltanto per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, l'obbligo di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente si applichi a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 21</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>Prevede che il rinnovo della patente di guida venga effettuato mediante rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, anziché, come avviene attualmente, con l'apposizione di un tagliando</p>
<p>Articolo 22</p>	<p>Introduce alcune nuove disposizioni in materia di punteggio della patente.</p> <p>Prevede che il recupero di 6 punti, conseguente alla frequenza di corsi di</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati autorizzati, e di 9 punti, nel caso in cui il frequentatore del corso sia dotato di certificato di abilitazione professionale, sia subordinato al superamento di una prova di esame le cui modalità saranno stabilite con decreto ministeriale.</p> <p>Stabilisce che all'esame di idoneità tecnica debba sottoporsi il titolare della patente che, dopo una prima violazione che comporta la perdita di almeno cinque punti, compia nell'arco di dodici mesi altre due violazioni non contestuali che</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.</p> <p>Prevede che la revisione della patente di guida disposta dal Ministero a causa della perdita totale del punteggio non sia più atto definitivo, per cui è ammesso anche il ricorso amministrativo.</p> <p>Stabilisce altresì che nel caso di diminuzione di punti connessa ad un reato il cancelliere trasmetta copia autentica della sentenza o del decreto all'organo accertatore, che ne dà notizia all'anagrafe degli abilitati alla guida.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Prevede le seguenti variazioni per quanto riguarda la perdita di punteggio:</p> <p>a) graduazione nella decurtazione di punti relativa al superamento dei limiti di velocità: 3 punti per il superamento dei limiti di almeno 10 km/h, 6 punti per il superamento di oltre 40 km/h, 10 punti per il superamento di oltre 60 km/h;</p> <p>b) articolazione della decurtazione di punteggio per le violazioni relative ai tempi massimi di guida e ai tempi minimi di riposo nel caso di guida di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose: decurtazione di 2 punti per</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>superamento del 10% dei limiti massimi giornalieri dei tempi di guida; di 5 punti per la violazione di oltre il 10% dei limiti minimi giornalieri dei tempi di riposo; di 10 punti per violazione di oltre il 20% dei limiti giornalieri massimi di guida e minimi di riposo; di 1 punto per chi non rispetta per oltre il 10% i limiti massimi settimanali dei periodi di guida; di 3 punti per chi non rispetta i limiti minimi settimanali dei periodi di riposo per oltre il 10%; di 2 punti per chi non rispetta i limiti massimi settimanali dei periodi di guida per oltre il 20%; di 5 punti per chi non rispetta i limiti minimi settimanali dei periodi di riposo per oltre il 20%; di 2</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>punti per chi non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni. Analoghe previsioni riguardano le decurtazioni di punti relative ai conducenti di veicoli non muniti di cronotachigrafo;</p> <p>c) decurtazione di 5 punti per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionali che guidino con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5; l'entrata in vigore di questa disposizione è fissata al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>ufficiale;</p> <p>d) decurtazione di 2 punti per l'occupazione degli spazi e strutture di sosta riservate alle persone disabili;</p> <p>e) sono rese più gravi le decurtazioni dei punti per le violazioni degli obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni: 8 punti in caso di mancata precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce pedonali; 4 punti in caso non si consenta al pedone di attraversare la strada sprovvista di strisce pedonali; 8 punti nel caso di</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>mancata fermata del veicolo quando attraversa la carreggiata una persona disabile.</p> <p>Introduce una previsione di carattere premiale, per cui, per i primi tre anni dal rilascio della patente la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti determina l'attribuzione di 1 punto all'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazione, già previsto dalla normativa vigente).</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Prevede che, con decreto ministeriale, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sia dettata la disciplina dei corsi di guida sicura avanzata, individuando altresì le violazioni previste dal codice della strada per le quali la frequenza dei suddetti corsi permette il recupero fino ad un massimo di cinque punti.</p>
Articolo 23	<p>Interviene sulla disciplina relativa ai requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, prevedendo che gli accertamenti sanitari</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>possano essere effettuati da personale medico militare, anche in quiescenza, e dai medici abilitati anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni, a condizione che abbiano svolto tale attività negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni medico locali per almeno 5 anni;</p> <p>Prevede che al primo rilascio della patente e al rilascio del certificato di abilitazione professionale, l'interessato debba esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>stupefacenti e psicotrope; la stessa certificazione deve essere presentata anche in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nel caso di conducenti professionali. La certificazione dovrà tener conto delle patologie precedenti del richiedente. Prevede l'applicazione di queste disposizioni dopo dodici mesi (nel caso di primo rilascio della patente e del certificato di abilitazione professionale) e sei mesi (nel caso di revisione o rinnovo per conducenti professionali) rispetto alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale necessario per definire la normativa di attuazione.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Modifica la disciplina del ricorso amministrativo contro le decisioni delle commissioni mediche locali, vale a dire le commissioni che verificano il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento della patente nel caso di soggetti problematici. Si stabilisce che i provvedimenti delle commissioni mediche locali di sospensione, revoca o riduzione del termine di validità della patente, o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possano essere modificati dagli uffici della motorizzazione se l'interessato</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>presenti una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dalla quale emerge una diversa valutazione. L'attuale disciplina del codice della strada si limita a prevedere la possibilità di ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.</p> <p>Prevede disposizioni volte ad assicurare una tempestiva e completa</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>trasmissione al Ministero delle certificazioni dei medici e dei giudizi delle commissioni mediche, nonché a prevedere la definizione con decreto ministeriale di linee guida che assicurino l'uniformità sul territorio nazionale dei criteri di valutazione da parte delle commissioni mediche.</p> <p>Dà facoltà al prefetto di disporre la visita medica anche in caso di guida in stato di ebbrezza.-</p> <p>Dispone la revisione della patente di guida per i soggetti che siano stati in</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>condizione di coma prolungato.</p> <p>Dispone la revisione della patente di guida:</p> <p>quando il conducente sia coinvolto in un incidente, che ha determinato lesioni gravi alle persone, e a suo carico sia stata constatata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente;</p> <p>quando il conducente minore di 18 anni, titolare di patente A, sia autore</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>materiale di una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida</p> <p>Inasprisce il quadro sanzionatorio nei confronti di chi circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti in caso di revisione e di chi circola nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario, temporaneamente inidoneo alla guida.</p>
<p>Articolo 24</p>	<p>Prevede che, per i cittadini stranieri residenti in Italia da oltre un anno, che</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>circolino con la patente rilasciata dal proprio Stato estero non più valida, si applichino le medesime sanzioni attualmente previste per chi guida senza aver conseguito a patente (ammenda da 2.257 a 9.032 euro e fermo amministrativo per tre mesi).</p> <p>Per i medesimi soggetti che circolino con patente valida ma con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altri documenti abilitativi rilasciati dallo stato estero di provenienza non validi, si</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>applicano le medesime sanzioni attualmente previste per chi guida sprovvisto di tali documenti (sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro e fermo amministrativo per 60 giorni)</p> <p>Estende a tutte le patenti estere (e non solo a quelle emesse da Stati in cui non vige il sistema della patente a punti) l'attuale disciplina in base alla quale, in caso di violazioni di norme del codice della strada sul territorio italiano, è istituita presso il CED del Dipartimento per i trasporti terrestri una banca dati,</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione.</p> <p>Prevede che, nel caso in cui i soggetti titolari di patente rilasciata da Stati esteri commettano violazioni per un totale di almeno venti punti nell'arco di un anno, due anni o in un periodo compreso tra due e tre anni, è inibita la guida rispettivamente per due anni, per un anno e per sei mesi: il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente del luogo in cui è stata</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>commessa l'ultima violazione, sulla base di una comunicazione del Ministero dei trasporti che attesta la perdita totale del punteggio; il provvedimento di inibizione è atto definitivo (vale a dire non soggetto a ricorso amministrativo); si applicano, per chi circoli durante il periodo di inibizione alla guida, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, e le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi (in luogo della revoca può essere applicata una ulteriore inibizione alla guida per quattro anni).</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
Articolo 25	<p>Stabilisce che la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h sia subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (c.d. tutor).</p> <p>Aumenta la sanzione amministrativa:</p> <p>per chi supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità (da 500 a 2.000 euro), contestualmente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è fissata in un periodo da uno a tre mesi, con</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>eliminazione dell'inibizione alla guida del veicolo in orario notturno nei successivi tre mesi;</p> <p>per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità (da 779 a 3.119 euro).</p> <p>Interviene sulla disciplina della destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento della violazione dei limiti massimi di velocità mediante autovelox.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Stabilisce che i proventi delle multe effettuate mediante autovelox o altri apparecchi automatici relative a violazioni accertate dagli organi di polizia stradale (sia statali che appartenenti agli enti locali) siano destinati per il 50 per cento all'ente proprietario della strada o all'ente che esercita le relative funzioni e per il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore (il comune, se, come accade di norma, gli autovelox sono utilizzati dalla polizia municipale). La disposizione non si applica alle strade affidate in concessione. Gli enti, diversi dallo Stato, destinatari dei proventi devono utilizzare la</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>quota ad essa destinata nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.</p> <p>Gli enti destinatari dei proventi in questione devono utilizzarli per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti e per potenziare le attività di controllo e accertamento, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico</p>

*In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.
In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.*

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>impiego e al patto di stabilità interno.</p> <p>Ciascun ente locale deve trasmettere annualmente in via informatica una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno sull'utilizzo dei proventi sia relativi alle violazioni accertate con autovelox sia relativi alle altre violazioni; la quota di spettanza dei proventi derivanti da autovelox per l'ente è ridotta del 30 per cento in caso di mancata trasmissione della relazione o di utilizzo di tutti i proventi difforme da quello</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>previsto.</p> <p>È previsto un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per approvare il modello di relazione e definire le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, le modalità di versamento dei proventi e le modalità di collocazione degli autovelox che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.</p> <p>Le nuove disposizioni introdotte si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello di adozione del decreto ministeriale.</p>
Articolo 26	<p>Precisa che l'uso obbligatorio delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro, sia fuori che dentro i centri abitanti, si applica non solo a motocicli e ciclomotori, ma anche ai tricicli e quadricicli, vale a dire alle minicar (per gli</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>altri veicoli a motore, l'obbligo, come già previsto dalla legislazione vigente, si applica solo alla marcia fuori dai centri abitati).</p> <p>Viene ripristinata la disposizione che prevede che l'uso di questi dispositivi possa essere sostituito dall'uso delle luci di marcia diurna, se il veicolo ne sia dotato.</p> <p>Prevede una deroga all'obbligo di usare i suddetti dispositivi esclusivamente per i veicoli di interesse storico e collezionistico.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Prevede, per l'inosservanza delle disposizioni, la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.</p>
Articolo 27	<p>Prevede che il divieto di tenere il motore acceso, , allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria, non si applichi nel caso di fermata (vale a dire di interruzione di marcia di breve durata). Il divieto permane invece nel caso di sosta del veicolo (vale a dire di una interruzione di marcia protratta nel tempo).</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Dimezza per i motoveicoli e i ciclomotori l'entità delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione delle norme in materia di divieto di sosta e di fermata.</p> <p><i>La Camera in terza lettura ha soppresso la disposizione, introdotta dal Senato, con cui si consentiva, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, a condizione che la bicicletta non recasse intralcio ai pedoni ed in</i></p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p><i>particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali.</i></p>
<i>Articolo 28 del testo approvato dal Senato</i>	<p><i>Soppresso dalla Camera in terza lettura.</i></p> <p><i>Stabiliva che il trasporto di bambini da 5 a 12 anni su motocicli e sui ciclomotori a due ruote dovesse essere effettuato su un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei</i></p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p><i>trasporti.</i></p> <p>Introduceva una disposizione con cui si imponeva il limite di velocità di 60 km/h (o il limite minimo, se superiore a 60 km/h) per i motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri.</p>
<p>Articolo 28</p>	<p>Prevede che l'omologazione dei caschi - attualmente subordinata alla disciplina dettata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite –</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria, al fine di imporre l'utilizzo di caschi più moderni e sicuri.</p> <p>Dispone l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per conducente e passeggeri di minicar, dotati di carrozzeria chiusa (si tratta dei quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg), prevedendone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Prevede che siano dispensati dall'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando siano impiegati in attività di igiene ambientale.</p> <p>Si prevede l'obbligo, per i conducenti di bicicletta, di indossare, in orario notturno, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, durante la circolazione fuori dai centri abitati e di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti per la circolazione nelle gallerie (dentro e fuori dai centri abitati).</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p><i>La Camera in terza lettura ha soppresso la disposizione, introdotta dal Senato, che prevedeva per i conducenti di bicicletta di età fino a 14 anni l'obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia.</i></p>
<p>Articolo 29</p>	<p>Introduce una disposizione che specifica che l'obbligo di utilizzo di lenti o di altri apparecchi, prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente, si riferisca non solo alla patente, ma anche al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (il</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>“patentino”). Tale obbligo è quindi esteso anche ai ciclomotori e alle minicar. L'entrata in vigore di tale disposizione è anticipata al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>Articolo 30</p> <p>Non modificato dalla Camera in</p>	<p>Rivede la disciplina in materia di autotrasporto concernente la durata di guida degli autoveicoli, i periodi di riposo, i registri di servizio, recependo quanto dettato dal regolamento CE n.561/2006 in ordine alla previsione di regole più</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
terza lettura	<p>stringenti e all'inasprimento del regime sanzionatorio, che viene graduato a seconda che il conducente non rispetti i tempi massimi di guida e i tempi minimi di riposo su base giornaliera o settimanale e le violazioni eccedano del 10% o del 20% i tempi previsti. E' prevista una differenziazione delle sanzioni nel caso di violazione dei tempi massimi di guida (per cui le sanzioni pecuniarie sono rese più leggere anche rispetto alla normativa vigente) e di violazione dei tempi minimi di riposo (per cui le sanzioni pecuniarie sono rese assai più pesanti).</p> <p>Introduce la revoca della patente (in luogo dell'attuale sospensione da sei a</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>ventiquattro mesi) per chi inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, nonché percorre la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito su autostrade e strade extraurbane.</p> <p>Rivede la disciplina in materia di autotrasporto anche per i mezzi non dotati di cronotachigrafo, concernente la durata di guida degli autoveicoli, i periodi di riposo, i registri di servizio, non muniti di cronotachigrafo, adeguandola a quanto prescritto dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Anche</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>in questo caso vengono previste regole più stringenti e all'inasprimento del regime sanzionatorio, che viene graduato a seconda che il conducente superi la durata dei tempi di guida o di riposo su base giornaliera o settimanale e le violazioni eccedano del 10% o del 20% i tempi previsti, sanzionando più lievemente la violazione dei tempi massimi di guida e più gravemente quella dei tempi minimi di riposo.</p> <p>Prevede che, in caso di incidente con danni a persone o a cose che coinvolga un veicolo munito di cronotachigrafo, l'autorità competente possa disporre la verifica</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell'anno in corso.</p>
<p>Articolo 31</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Consente l'uso dei dispositivi acustici di allarme e dei dispositivi di segnalazione visiva anche alle autoambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi di istituto, da individuarsi con decreto ministeriale.</p> <p>Con il decreto ministeriale si disciplinerà inoltre la possibilità di considerare il trasporto di un animale in gravi condizioni, anche da parte di privati, come</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>effettuato in stato di necessità, con conseguente attenuazione della responsabilità nel caso in cui sia provocato un incidente.</p> <p>Prevede inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1559 euro per chi, dopo aver causato un incidente con danni ad animali d'affezione, da reddito o protetti, non si ferma e presta soccorso all'animale e la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro per chi, comunque coinvolto nell'incidente, omette di prestare soccorso.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 32</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Prevede che il conducente professionale debba avere con sé, quando prescritti, oltre che il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, anche la carta di qualificazione del conducente.</p>
<p>Articolo 33</p>	<p>Interviene sulla disciplina recata dagli articoli 186 e 187 del codice, in tema di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti, prevedendo:</p>

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>la depenalizzazione dei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, per i quali è disposta l'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo dell'ammenda;</p> <p>il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida se il veicolo appartiene a persona estranea al reato in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;</p> <p>il fermo del veicolo per 180 giorni (in luogo degli attuali 90) per il</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>conducente in stato di ebbrezza che sia stato coinvolto in un incidente stradale con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l;</p> <p>la revoca della patente per il conducente in stato di ebbrezza (in luogo della sospensione da uno a due anni), con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, che provochi un incidente stradale;</p> <p>la tempestiva trasmissione al prefetto, per i provvedimenti di competenza, dei documenti relativi allo stato di ebbrezza di chi ha causato un incidente;</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>la sostituzione, per una sola volta, delle pene detentive e pecuniarie previste per i reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza – qualora non sia stato provocato un incidente stradale – con lo svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità.</p> <p>In ordine alla confisca del veicolo, prevista nel codice della strada in conseguenza alla sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, si elimina l'inciso "ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale", dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010, escludendo pertanto che la confisca possa configurarsi come misura di sicurezza.</p> <p>Introduce una disciplina speciale per i conducenti da 18 a 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>persone o cose (articolo 186-bis del codice della strada), prevedendo in particolare:</p> <p>il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 155 a 624 euro) in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a zero g/l e inferiore a 0,5 g/l, prevedendo, in caso di incidente, il raddoppio della sanzione;</p> <p>l'aumento delle sanzioni di un terzo per i casi in cui sia stato accertato</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 da un terzo alla metà nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l</p> <p>la revoca della patente di guida nel caso di recidiva nel triennio per guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (ad esclusione degli autotrasportatori ai quali la revoca si applica al momento della prima violazione);</p> <p>la preclusione per il conducente minore di anni diciotto, di conseguire la patente B prima del diciannovesimo anno di età, nel caso sia stato accertato un</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, e prima del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.</p> <p>Inasprisce il regime sanzionatorio conseguente la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo:</p> <p>l'arresto per un periodo minimo di sei mesi (in luogo degli attuali 3);</p> <p>il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida se il veicolo appartiene a persona estranea al reato;</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>la revoca della patente (in luogo della sospensione da uno a due anni) per il conducente che guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti e provochi un incidente stradale.</p> <p>la possibilità per gli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni della mucosa del cavo orale dei conducenti risultati positivi ai test effettuati attraverso apparecchi portatili, al fine di verificarne lo stato di alterazione in conseguenza</p>

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>all'assunzione di sostanze stupefacenti. Le modalità di effettuazione degli accertamenti e gli strumenti con cui effettuarli sono demandati ad un decreto ministeriale, sentito il Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità. Con il decreto ministeriale si può stabilire, in caso fosse necessario a garantire la neutralità finanziaria, che gli accertamenti vengano fatti su campioni di fluido del cavo orale, ossia di saliva. Solo nel caso in cui non sia possibile effettuare il prelievo o il conducente si rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, ovvero nel caso in cui si sia verificato un incidente, si procede</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>secondo la modalità attualmente vigente (gli agenti di polizia devono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie, dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica)</p> <p>la sostituzione, per una sola volta, delle pene detentive e pecuniarie previste per i reati conseguenti la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti – qualora non sia stato provocato un incidente stradale – con lo svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Anche in ordine alla confisca del veicolo, prevista in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si elimina l'inciso "ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale", dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010, escludendo pertanto che la confisca possa configurarsi come misura di sicurezza.</p> <p>Le disposizioni introdotte dall'articolo entrano in vigore il giorno successivo</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale	
<p>Articolo 34</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene in materia di obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni (articolo 191 del codice della strada), prevedendo in via generale che, se il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti:</p> <p>a) devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali;</p> <p>b) devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che attraversano la medesima parte della carreggiata.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>L'attuale disciplina prevede, nel caso di transito dei pedoni sugli attraversamenti pedonali, non l'obbligo di fermarsi, ma quello di "dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi"</p>
<p><i>Articolo 36 del testo approvato dal Senato</i></p>	<p><i>Soppresso dalla Camera in terza lettura.</i></p> <p><i>Prevedeva l'ulteriore aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie per violazioni commesse nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 6:</i></p> <p>- <i>nel caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l;</i></p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>- <i>nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 0 (zero), se la violazione è commessa da conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionali.</i></p>
<p>Articolo 35</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Precisa la disciplina in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni, specificando che il verbale può essere redatto con l'ausilio di sistemi informatici e indicandone i contenuti essenziali (sommatoria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>del veicolo con cui è commessa la violazione).</p>
Articolo 36	<p>Riduce da 150 a 90 giorni il termine entro il quale devono essere notificati i verbali per le violazioni non immediatamente contestate. Si prevede altresì un termine di 100 giorni quando, oltre all'immediata contestazione al trasgressore, il verbale deve essere notificato anche all'obbligato in solido.</p> <p>Anche al fine di evitare effetti onerosi per la finanza pubblica, precisa che la riduzione del termine si applica alle violazioni commesse successivamente alla</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>data di entrata in vigore del provvedimento</p> <p>Estende i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata, includendovi gli accertamenti effettuati mediante dispositivi o apparecchiature relativi alle violazioni delle prescrizioni del codice della strada che riguardano la regolazione della velocità in modo da non creare pericolo o disordine per la circolazione, il divieto di circolazione contromano, la violazione di quanto imposto dalla segnaletica, il trasporto di persone o oggetti e l'uso del casco protettivo sui veicoli a motore a due ruote, le violazioni per cui sono</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>previsti il sequestro, la confisca o il fermo del veicolo.</p> <p>Prevede che gli strumenti in questione (diversi dagli strumenti automatici di accertamento della violazione dei limiti di velocità), oltre a dover essere omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, fuori dai centri abitati possano essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.</p>
<p>Articolo 37</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>Prevede anche per i conducenti di mezzi utilizzati per l'attività di autotrasporto di persone o cose che siano di nazionalità italiana la possibilità – attualmente prevista per i veicoli immatricolati all'estero - di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta, pari al minimo fissato per i singoli casi.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Quando il trasgressore non si avvalga della possibilità di versamento immediato, è tenuto a versare una cauzione, in mancanza della quale si dispone il fermo amministrativo del veicolo, che è affidato ai soggetti che hanno stipulato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio convenzioni per la custodia dei veicoli.</p> <p>Quest'ultima previsione è inserita anche nella disciplina relativa ai veicoli immatricolati all'estero, per evitare che, come accade attualmente, il fermo</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>amministrativo del veicolo risulti sostanzialmente vanificato per il fatto che il trasgressore rimane custode del veicolo medesimo.</p>
Articolo 38	<p>Prevede, per coloro che versino in disagiate condizioni economiche, (reddito annuale fino a 10.628,16 euro), la possibilità di effettuare i pagamenti delle sanzioni pecuniarie (relative a una o più violazioni accertate contestualmente) di importo superiore a 200 euro in rate mensili, in numero proporzionale all'entità della sanzione pecuniaria. Si applicano gli interessi previsti per la</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>rateazione dei pagamenti relativi ai debiti di imposta. Al fine di valutare l'ammissibilità al beneficio della rateazione, tenendo conto della situazione della famiglia, si considerano i redditi corrispondenti alla somma di quelli percepiti da ciascun componente della famiglia; contestualmente il reddito dell'interessato è elevato di 1.032,91 euro per ciascuno dei familiari conviventi. Le modalità di attuazione dell'articolo sono demandate ad un decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri dell'economia, del lavoro e delle infrastrutture e trasporti.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 39</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Reca diversi interventi con cui si modifica la disciplina del ricorso al giudice di pace, con finalità di semplificazione.</p> <p>Si prevede la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica.</p> <p>Si introducono misure volte ad abbreviare i tempi di svolgimento del ricorso: è stabilito in 30 giorni dalla notificazione il termine per la fissazione dell'udienza di comparizione; nel caso in cui il ricorso contenga istanza di sospensione, l'udienza di comparizione deve essere fissata entro 20 giorni dal deposito.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. Si esclude quindi che la sospensione sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso in tribunale.</p> <p>Effetti di semplificazione ha anche la previsione per cui la legittimazione passiva, nel caso dei ricorsi al giudice di pace, è riconosciuta al prefetto, quando</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>l'accertamento della violazione è stato compiuto da agenti dello Stato o comunque appartenenti a strutture di dimensione nazionale, mentre spetta alle regioni, alle province e ai comuni, quando l'accertamento è stato compiuto da agenti dipendenti da tali enti. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura.</p> <p>Contestualmente, le misure contenute nell'emendamento mirano ad abbreviare i tempi di svolgimento del ricorso: è stabilito in 30 giorni il termine per la fissazione dell'udienza di comparizione e nel caso in cui il ricorso contenga</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>istanza di sospensione, l'udienza di comparizione deve essere fissata entro 20 giorni dal deposito.</p> <p>Sono infine disciplinate le modalità per il pagamento della sanzione, considerato che la disciplina dettata dal comma 3 dell'articolo 204-<i>bis</i>, che prevedeva il deposito da parte del ricorrente, presso la cancelleria del tribunale, di una somma pari alla metà del massimo previsto come sanzione per la violazione in questione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale. A tal fine si stabilisce che il giudice di pace determina l'importo della sanzione e</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>ne impone il pagamento con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento deve avvenire nei trenta giorni successivi a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.</p> <p>Si stabilisce infine che la sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso sia trasmessa, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.</p>

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
Articolo 40	<p>Apporta rilevanti modifiche alla disciplina recata dall'articolo 208 del codice, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>Stabilisce che la quota del 50% dei proventi spettanti ai comuni sia destinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per almeno un quarto a interventi di sostituzione e ammodernamento della segnaletica; b) per almeno un quarto a interventi di potenziamento dei controlli; c) per la parte restante, ad altre finalità connesse con la sicurezza stradale.

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Per quanto riguarda i proventi di spettanza dello Stato, prevede che, fatte salve le quote di tali proventi destinate già sulla base della legislazione vigente a specifiche finalità, la somma complessiva di tali proventi, vale a dire la somma derivante dalle sanzioni pecuniarie per le violazioni delle disposizioni del codice della strada, di spettanza dello Stato, che ecceda le esigenze complessive di equilibrio del bilancio, individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Ministero dell'economia e delle finanze, confluisca in un'apposita contabilità speciale per essere destinata:</p> <p>a) per il 25% del totale annuo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; di queste risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota non inferiore a un quarto, è destinata a interventi per la segnaletica stradale;

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>- una quota non inferiore a un quarto per la manutenzione delle barriere, e la sistemazione del manto stradale (ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione);</p> <p>b) per il 10% del totale annuo al Ministero dell'interno, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature di tutte le forze di polizia che effettuano controlli finalizzati alla sicurezza della circolazione e ripartiti proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>ciascuna delle medesime forze di polizia;</p> <p>c) per il 5% del totale annuo al Ministero dell'interno per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti e psicotrope;</p> <p>d) per il 5% del totale annuo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la predisposizione dei programmi da svolgersi nelle scuole finalizzati ad una corretta conoscenza dei principi della sicurezza stradale;</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>e) per il 5% del totale annuo al Ministero dell'interno per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.</p> <p>Prevede una relazione annuale al Parlamento, da parte dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'utilizzo dei proventi di spettanza dello Stato.</p>

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 41</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>L'articolo 43, prevede l'assegnazione agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o a enti pubblici operanti nei settori della giustizia, della protezione civile e della tutela dell'ambiente, che ne facciano richiesta, dei veicoli confiscati a seguito di reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In assenza di richiesta di assegnazione, i veicoli sono posti in vendita.</p>
<p>Articolo 42</p>	<p>Interviene sulle modalità con cui viene applicata la sospensione della patente,</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>prevedendo che il conducente possa richiedere al prefetto un permesso di guida, anche nel periodo della sospensione, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione di necessità di assistenza a familiari con handicap. Tale possibilità è limitata al caso in cui non sia stato provocato un incidente. Il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali è stata autorizzata la guida durante la sospensione</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>stessa.</p> <p>In caso di violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso è applicata la medesima sanzione prevista per chi circola con patente sospesa (pagamento di una somma da 1.842 a 7.369 euro, revoca della patente, fermo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione, confisca del veicolo).</p> <p>Prevede inoltre che l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente sia</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>trasmessa all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, cui deve essere comunicata anche l'avvenuta restituzione.</p> <p>Incrementa di un terzo alla prima violazione e del doppio per le violazioni successive, la durata della sospensione della patente quando un'infrazione sia commessa da un neopatentato, nei primi tre anni dal conseguimento della patente B. La medesima disposizione si applica anche ai titolari di patente di categoria A che non abbiano ancora conseguito la patente di categoria B.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
Articolo 43	<p>Prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trasgressore al quale sia stata revocata la patente di guida non può ottenerne una nuova se non dopo che siano trascorsi almeno due anni; - fino alla entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di patenti (direttiva 2006/126/CE, la cui normativa nazionale di attuazione deve essere adottata entro il 19 gennaio 2011), i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli (comprese le minicar); per questa disposizione si prevede l'immediata entrata in vigore (il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale);</p> <p>- nel caso in cui la revoca consegua alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni;</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>- per i conducenti professionali, in caso di reato consistente nella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'accertamento del reato costituisce giusta causa di licenziamento del conducente.</p> <p>Precisa le disposizioni del codice della strada relative alle violazioni commesse da conducente di ciclomotore (art. 219-bis) prevedendo che, nel caso in cui dalla violazione consegua il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida, la sanzione si applichi al certificato di idoneità alla guida (il patentino), se il</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>conducente non è munito di patente, o alla patente, se ne è munito. Se si tratta di violazioni per cui è prevista la decurtazione dei punti, questa si applica alla patente.</p> <p>Al tempo stesso abroga la disposizione (introdotta dalla legge in materia di sicurezza pubblica) per cui il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida o la decurtazione dei punti si applicano anche nel caso di violazioni commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>guida, ad esempio la bicicletta.</p> <p>Prevede l'immediata entrata in vigore (il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale) delle disposizioni relative alle violazioni commesse da conducente di ciclomotore e di abrogazione delle sanzioni per guida di un veicolo per cui non è richiesta la patente.</p> <p>Dispone la revoca della patente nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualora il conducente abbia provocato non</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>soltanto un omicidio colposo (come già previsto dal codice vigente), ma anche lesioni gravi o gravissime.</p> <p>Stabilisce che, a fronte di reati per i quali è prevista la sospensione o revoca, la patente venga immediatamente ritirata e trasmessa, entro 10 giorni, alla prefettura del luogo in cui la violazione è stata commessa e amplia fino a due anni il periodo di sospensione provvisoria della patente che può essere disposta dal prefetto.</p> <p>Nel caso in cui l'incidente abbia provocato lesioni gravi e gravissime o</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>omicidio colposo il prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a tre anni.</p>
<p>Articolo 44</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>Disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo conseguenti ad ipotesi di reato, prevedendo in particolare che l'agente o organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro. Prevede la restituzione ai proprietari dei ciclomotori confiscati per violazioni per le quali attualmente non è più prevista la confisca, previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 45</p> <p>Introdotta dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Ripristina la disposizione contenuta nel testo approvato dalla Camera in prima lettura che semplifica la procedura di definizione dei programmi di educazione stradale, attribuendone la competenza principale al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e dispone l'avvio obbligatorio di tali programmi a decorrere dall'anno scolastico 2011-12.</p> <p>Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>quale devono essere predisposti i programmi sulla sicurezza stradale da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole deve essere adottato entro centottanta giorni.</p>
<p>Articolo 46</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>In particolare le attività del Comitato interessano la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale; il coordinamento degli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia; la verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS SpA e dalle società concessionarie; la consulenza al Ministro per quanto concerne la relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia; il</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale; il coordinamento degli interventi di emergenza e di soccorso; la formazione degli operatori.</p> <p>Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri comunque competenti sul tema della sicurezza stradale (economia e finanze,</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>lavoro e politiche sociali, salute, interno, istruzione e sviluppo economico), tre rappresentanti di regioni, province autonome e enti locali, nominati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.</p> <p>L'istituzione e il funzionamento del Comitato non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Articolo 47 Non modificato	<p>Prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove si registrino tassi di incidentalità più elevati effettuino specifici interventi di</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>dalla Camera in terza lettura</p>	<p>manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione, all'ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale.</p> <p>Prevede che dei suddetti interventi si tenga conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della legge.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 48</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce, nell'ambito del decreto legislativo n. 461 del 1999, che disciplina le modalità di individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, un nuovo articolo che individua le procedure per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente.</p> <p>In particolare prevede che la proposta di modifica possa essere effettuata non soltanto dalle regioni, come previsto dalla normativa vigente, ma anche dallo Stato (dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) e che debba essere richiesto</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>anche il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (oltre che l'intesa con la Conferenza unificata e il parere delle Commissioni parlamentari, già previsti dalla legislazione vigente). Le modifiche possono riguardare non solo intere strade, ma anche tronchi di strada. Per le varianti, l'integrazione avviene d'ufficio</p>
<p>Articolo 49</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Prevede l'introduzione in via sperimentale, nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, del casco protettivo elettronico per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e della scatola nera</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>(dispositivo idoneo a rilevare la localizzazione e il percorso del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche e la condotta di guida, e, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica) sugli autoveicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E (autoveicoli per il trasporto di merci di massa superiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli per il trasporto di persone con un numero di posti a sedere superiore a 8).</p>
<p>Articolo 50</p> <p>Non modificato</p>	<p>Stabilisce che per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada di persone e cose debba essere prodotta una apposita certificazione con cui si</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>dalla Camera in terza lettura</p>	<p>esclude che l'interessato faccia abuso di alcolici o uso sostanze stupefacenti. Ad un decreto interministeriale è demandata la definizione delle caratteristiche della certificazione e delle procedure di rilascio della certificazione d'idoneità.</p>
<p>Articolo 51</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando la violazione di una norma del codice della strada da cui derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di altre persone, sia stata commessa da alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C e C+E, (autoveicoli per il

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>trasporto di merci di massa superiore a 3,5 tonnellate) è disposta la verifica presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale;</p> <p>- nel caso di violazioni della disciplina relativa alla scheda di trasporto, si applicano le previsioni in materia di pagamento immediato in misura ridotta o, in difetto di tale pagamento, il versamento della cauzione e il fermo amministrativo</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>del veicolo, già previste per i veicoli immatricolati all'estero ed estese anche ai veicoli immatricolati in Italia.</p> <p>Introduce una disposizione che prevede che può conseguire la patente di guida italiana corrispondente alla propria patente rilasciata da uno Stato con cui non sussistano condizioni di reciprocità il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>da oltre un anno.</p>
<p>Articolo 52</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>Introduce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per i veicoli immatricolati all'estero che, nello svolgimento di attività di cabotaggio stradale, violano la normativa comunitaria e la disciplina nazionale di esecuzione. Anche in questo caso si applica la disciplina del pagamento immediato in misura ridotta</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 53</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla legge quadro sull'alcol, prevedendo che nelle aree di servizio autostradali sia vietata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000; - la somministrazione di bevande superalcoliche, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500; - la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6, pena la

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.</p> <p>In caso di reiterazione della violazione nel biennio, il prefetto territorialmente competente dispone la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.</p> <p>La normativa vigente si limita a prevedere il divieto di vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6. Conseguentemente viene soppressa la disposizione vigente che prevede il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche negli esercizi</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle autostrade.</p>
Articolo 54	<p>Modifica la normativa relativa al divieto di somministrazione di bevande alcoliche di notte nei locali di spettacolo (art. 6 del D.L. n. 117 del 2007) prevedendo che:</p> <p>- per tutti i locali muniti della licenza per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, è vietata la somministrazione e la vendita dalle ore 3 alle ore 6 della notte;</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - per gli esercizi di vicinato la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6; - il divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e in quella tra il 15 e il 16 agosto; - l'obbligo per i locali muniti di licenza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche che esercitino la propria attività oltre le ore 24 di avere presso almeno un'uscita un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico (precursore), a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool e di esporre le tabelle relative ai danni provocati dall'alcool. Tale obbligo decorre, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>Sono infine ridefinite le sanzioni. Si prevede la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro in caso di violazione del divieto di vendita e somministrazione e la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni in caso di reiterazione nel biennio</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>(la normativa vigente prevede la sospensione dell'attività fin dalla prima violazione).</p> <p>Si prevede invece la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 300 a 1200 euro per la violazione dell'obbligo di avere a disposizione almeno un precursore ed esporre le tabelle (la normativa vigente, che si applica ai locali di spettacolo e prevede soltanto l'obbligo di esporre le tabelle, prevede anche per la violazione di tale obbligo la sospensione dell'attività).</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>È stata inserita infine una disposizione che prevede che titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche siano autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne. E' escluso per tali forme di intrattenimento l'obbligo dell'autorizzazione relativa alla solidità e sicurezza dell'edificio e all'esistenza di uscite idonee.</p>
<p>Articolo 55</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo che alcuni farmaci possono produrre in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. Con decreto del ministro della salute sarà definito e successivamente aggiornato l'elenco dei farmaci pericolosi, che dovranno recare sulle confezioni esterne un</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>pittogramma che indichi in modo ben visibile la pericolosità del farmaco per la guida. Vengono inoltre stabiliti termini di applicazione della disciplina, consentendo fino alla data di scadenza la commercializzazione dei farmaci già confezionati. Successivamente a tale periodo il mancato rispetto della disciplina comporta la sanzione da 10.000 a 25.000 euro e, in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione di adeguamento, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
<p>Articolo 56</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>Reca disposizioni relative alla raccolta e all'invio dei dati sugli incidenti stradali, prevedendo la trasmissione in via telematica, da parte delle Forze dell'ordine al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei dati relativi all'incidentalità stradale. Sono fatte salve le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Automobile Club d'Italia (ACI). La trasmissione dei dati risponde alla finalità di aggiornare l'archivio nazionale delle strade; l'archivio nazionale dei veicoli; l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>anche incidenti e violazioni. E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per i suddetti interventi.</p>
<p>Articolo 57</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Prevede che a richiesta di parte può essere disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali in luogo dell'arresto, qualora il conducente sia incorso nel reato di guida reiterata di autoveicoli o motocicli senza aver conseguito la patente, ovvero nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I servizi sociali devono essere individuati con decreto del</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>ministro del lavoro e delle politiche sociali</p>
<p>Articolo 58</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>Interviene sulla normativa che regola i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, prevedendo che il contrassegno non possa contenere diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata (la disciplina vigente prevede altresì che dal contrassegno non possa desumersi la speciale natura</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>dell'autorizzazione, rendendo difficile l'attività di accertamento di eventuali abusi da parte degli organi preposti).</p>
<p>Articolo 59</p> <p>Non modificato rispetto al testo approvato in prima lettura</p>	<p>Prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile. Il permesso ha la finalità di risparmiare i disagi che possono derivare da tempi lunghi per lo svolgimento delle visite mediche.</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
Articolo 1	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
Articolo 2 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
Articolo 3 Non modificato dalla Camera in terza lettura	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>Il permesso provvisorio non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ai quali il prefetto abbia prescritto, con la medesima ordinanza di sospensione, di sottoporsi a visita medica.</p>
<i>Articolo 61 del testo approvato dal Senato</i>	<p><i>Soppresso dalla Camera in terza lettura</i></p> <p><i>Prevedeva l'estensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta IVA del 4% ai</i></p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p><i>veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili. Sulla base della normativa vigente l'aliquota del 4% si applica ai veicoli diesel con cilindrata fino a 2.800 cm cubici, mentre il testo Senato ne estendeva l'applicazione ai veicoli diesel con cilindrata fino a 3000 cm cubici.</i></p>
<p>Articolo 60</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Prevede l'introduzione, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di criteri di omologazione dei "semafori intelligenti" cioè di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo all'accensione delle</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>luci degli impianti semaforici, degli impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo. L'articolo si applica decorsi sei mesi dall'adozione dei decreti che definiranno i criteri di omologazione</p>
<p>Articolo 61</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Prevede che all'accertamento delle violazioni al codice della strada, gli enti locali debbano provvedere mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, o di noleggio a canone fisso</p>

In blu sono state evidenziate le modifiche apportate dal Senato nel corso della seconda lettura.

In rosso sono state evidenziate le modifiche apportate dalla Camera nel corso della terza lettura.

Articolo	Oggetto
<p>Articolo 1</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tipologie di veicoli e di componenti dei veicoli.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche tipi di veicoli che si stanno sempre più diffondendo, come i veicoli da città, ultraleggeri e microveicoli ad alimentazione elettrica e i veicoli ibridi.</p> <p>Prevede una sanzione da 155 a 624 euro per chi importa, produce o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli senza la prescritta omologazione o approvazione. Prevede una sanzione più severa (da 779 a 3.119 euro) nel caso in cui si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici.</p> <p>Prevede altresì l'obbligo, da introdurre con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.</p> <p>Fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti.</p> <p>Stabilisce, per i veicoli non revisionati, la possibilità di circolare soltanto per recarsi al centro di revisione e, in caso di inosservanza, si prevede la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni. Se la violazione è reiterata, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Introduce misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Sono aggravate le sanzioni per chi circola con veicoli appartenenti, in relazione alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle previste.</p> <p>Si introduce una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduce la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino al massimo di una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Non modificato dalla Camera in terza lettura</p>	<p>Interviene sulla disciplina delle competizioni sportive su strada, prevedendo che, in deroga al divieto di circolazione per i veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.</p>
	<p>da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.</p>